Numero registro generale 10138/2021
Numero sezionale 3068/2023
Numero di raccolta generale 29387/2023
Data pubblicazione 23/10/2023

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Angelo Spirito - Presidente

dott.ssa Lina Rubino - Consigliere

dott.ssa Chiara Graziosi - Consigliere

dott. Marco Rossetti – Consigliere rel.

dott.ssa Antonella Pellecchia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: (A) danno da prodotto difettoso – Nozione di "prodotto difettoso" – (B) Liquidazione equitativa del danno – nozione e presupposti.

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 10138/21 proposto da:

-) **Moris Italia s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Federico Maccone ed Alessandro Rufini;

- ricorrente -

contro

-) Avv. **Anna Campilii**, domiciliata *ex lege* al proprio PEC e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15 ottobre 2020 n. 2700;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 Anna Campilii convenne dinanzi al Tribunale di Parma la società Moris Italia s.r.l., esponendo che:

-) dieci anni prima aveva acquistato un elevatore per disabili prodotto dalla società convenuta;

-) la propria madre Viola Di Gregorio, utilizzando il suddetto elevatore, era caduta riportando lesioni personali;

-) la caduta venne causata dal fatto che l'elevatore non si era arrestato a livello del piano, ma ad un livello inferiore di circa 20 centimetri; nonostante ciò il sistema consentì ugualmente l'apertura della

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

porta di accesso, sicché la vittima, potendo accedere all'elevatore, vi entrò e cadde nel dislivello sottostante;

-) tale inconveniente a sua volta fu causato da un vizio progettuale e costruttivo, ed in particolare dal fatto che l'elevatore fu "*progettato e costruito con dispositivi elettromeccanici di arresto troppo lenti*" (così il ricorso introduttivo, p. 3, § 9);

-) ritenendosi responsabile dell'accaduto "*in qualità di proprietaria e custode*" dell'ascensore, aveva risarcito sia la vittima primaria, sia i due familiari conviventi con essa, con il complessivo importo di euro 210.000

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta alla rifusione della suddetta somma.

2. Mentre il Tribunale di Parma rigettò la domanda, ritenendo l'elevatore esente da vizi o difetti costruttivi, la Corte d'appello di Bologna - adìta dalla soccombente - la accolse.

Ritenne la Corte territoriale che:

a) l'elevatore era viziato progettualmente, in quanto un elevatore non dovrebbe consentire l'apertura della porta, se la piattaforma non sia allineata al piano;

b) poiché era mancata l'esatta prova del danno alla salute patito dalla vittima primaria, il pregiudizio patito dall'attrice andava liquidato in via equitativa;

c) "equo" fu ritenuto dalla Corte d'appello un risarcimento pari al costo dell'impianto (22.526,40).

3. La sentenza d'appello è stata impugnata tanto dalla Moris Italia, quanto da Anna Campilii. Poiché il ricorso della prima è stato notificato il 13 aprile 2021, mentre il ricorso di Anna Campilii è stato notificato il 14 aprile 2021, il primo va qualificato come ricorso principale, ed il secondo come ricorso incidentale.

Anna Campili ha altresì notificato in data 21.5.2021 un controricorso per resistere al ricorso della Mori Italia.

Anna Campili ha deposito memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

1. Preliminarmente va rilevato che Anna Campilii ha notificato alla Moris Italia in data 14 aprile 2021 un atto intitolato "*ricorso per Campili Anna e controricorso"*.

Con questo atto Anna Campilii ha sia impugnato la sentenza d'appello (pp. 1-44), sia contrastato il ricorso della Moris Italia (pp. 44-49).

Il successivo 21 maggio Anna Campilii ha notificato alla Moris Italia un secondo atto, anch'esso intitolato "controricorso".

Questo ulteriore atto è inammissibile.

Il destinatario di un ricorso per cassazione, infatti, può notificare alla controparte un solo controricorso. Nel caso di specie Anna Campilii ha scelto di contrastare il ricorso della Moris Italia con l'atto notificato il 14 aprile 2021: così facendo, ha consumato il relativo potere. Il successivo controricorso del 21.5.2021 non può dunque essere preso in esame.

2. Il ricorso principale.

Coi primi quattro motivi del proprio ricorso la Moris Italia censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto "difettosa" la piattaforma elevatrice, e di conseguenza condannato la Moris al risarcimento.

Tale statuizione è censurata con argomenti così riassumibili:

a) non costituisce un "difetto", in quanto è consentito dalle *leges artis* e dalla normativa tecnica di settore, che la porta di una piattaforma elevatrice possa aprirsi non solo quando la piattaforma si trovi a livello di piano, ma anche quando si trovi leggermente più in alto o più in basso;

b) il fatto che la piattaforma, al momento del fatto, si trovasse disallineata di circa 20 cm fu dovuto non ad un vizio di costruzione, ma alla imperfetta chiusura della porta, non addebitabile al costruttore;

c) l'eventuale superamento del massimo dislivello tollerabile tra piattaforma e piano potrebbe essere frutto solo di un difetto di installazione, non di costruzione;

d) il consulente d'ufficio aveva accertato che la piattaforma era conforme alla normativa di sicurezza vigente;

e) un prodotto non può dirsi "difettoso" sol perché ne esistano altri più efficienti;

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

f) la porta della cabina era di vetro, il che rendeva perfettamente visibile per l'utente il piano di calpestio della piattaforma; ciò esonerava il produttore dalla installazione di ulteriori segnali.

2.1. Le censure *sub* (b), (c), (d) ed (f) prospettano altrettante questioni di fatto, riservate al giudice di merito ed insindacabili in questa sede.

2.1. Le censure (a) ed (e) prospettano invece una questione di diritto: cosa debba intendersi per "prodotto difettoso" ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dal d. lgs. 206/05. Esse sono fondate.

2.2. La Corte d'appello ha ritenuto "difettoso" un ascensore privo di dispositivi che:

a) impediscano sempre e comunque il rientro automatico della cabina al piano terra, quando una delle porte ai piani superiori non sia perfettamente chiusa;

b) garantiscano sempre e comunque l'arresto della cabina allo stesso livello del piano, in caso di porta non bloccata.

Ha affermato che il "*corretto funzionamento*" d'un ascensore "*dovrebbe prevedere che il rientro della piattaforma al piano terra avvenga solo a porta perfettamente chiusa o che il meccanismo di blocco delle porte impedisca l'apertura delle stesse a piattaforma in abbassamento oppure che il controllo di posizione che rileva la mancata chiusura delle porte si attivi prima di creare il dislivello potenzialmente pericoloso*" (p. 3, ultimo capoverso, e 4, primo capoverso, della sentenza impugnata).

Così statuendo, la Corte d'appello in pratica ha ritenuto che, per i fini di cui all'art. 117 cod. cons. sia consentito al giudice stabilire *come un determinato prodotto debba essere progettato*.

Questa affermazione è giuridicamente non corretta.

2.3. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che un prodotto non può dirsi difettoso:

-) né per il solo fatto che sia pericoloso;

-) né per il solo fatto che ne esistano commercio di migliori.

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

Sotto il primo aspetto, questa Corte ha stabilito che sia il vecchio art. 5 d.p.r. 224/88, sia l'attuale art. 117 d. lgs. 206/05 (codice del consumo) *non identificano* affatto la mancanza di difetti con la "innocuità" del prodotto.

Possono quindi esistere prodotti difettosi ma non pericolosi, allo stesso modo in cui possono esistere come prodotti pericolosi, ma non difettosi. Così, ad esempio, una sega circolare progettata e venduta senza protezione delle parti rotanti è certamente un prodotto pericoloso, ma non per questo deve essere ritenuto difettoso.

Sotto il secondo aspetto, questa Corte ha stabilito che un prodotto non può dirsi "difettoso" sol perché ne esistano di analoghi più efficienti o più sicuri. Così, ad esempio, una autovettura utilitaria con freni a tamburo non potrebbe dirsi "difettosa" sol perché il suo spazio di arresto in frenata è superiore a quello d'una fuoriserie con freni ceramici.

Infatti "*il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi "difettoso" non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli* standard *di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore"* (*ex multis,* Sez. 3, Sentenza n. 12225 del 10/05/2021, Rv. 661549 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 29828 del 20/11/2018, Rv. 651844 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013, Rv. 626815 - 01).

2.4. In applicazione di questi princìpi la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere "difettoso" l'ascensore sol perché consentiva il movimento della piattaforma in presenza d'una porta socchiusa. Avrebbe, invece, dovuto indagare se questa eventualità era consentita dalle normative di settore.

Ma nel caso di specie, come esattamente rilevato dalla società ricorrente principale, le normative di settore consentivano la suddetta eventualità. Infatti il c.t.u. nella propria relazione aveva affermato che "*l'impianto ha funzionato e funziona in rispetto della normativa*" (p. 11); che "*quella che potrebbe sembrare un'anomalia di funzionamento è da considerarsi in*

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

realtà una precauzione di sicurezza" (p. 12); che la piattaforma fu progettata "*rispettando le regole di buona progettazione della ingegneria meccanica*" (p. 12).

Orbene, queste valutazioni in fatto non risultano in alcun modo confutate dalla sentenza impugnata, la quale al contrario richiama in più passaggi (pp. 3 e 4) la relazione di consulenza d'ufficio, così mostrando di condividerla.

2.5. L'errore commesso dalla sentenza d'appello, in conclusione, è stato duplice:

a) avere ritenuto un prodotto "difettoso" sol perché non corrispondente alla massima sicurezza esigibile;

b) avere da un lato recepito *in facto* una consulenza d'ufficio che escludeva la difformità dell'ascensore rispetto alle *leges artis* della tecnica costruttiva; ed avere dall'altro lato ritenuto *in iure* "difettoso" il suddetto ascensore.

2.6. La sentenza d'appello va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, la quale nell'esaminare *ex novo* il gravame di Anna Campilii applicherà il seguente principio di diritto:

"l'accertamento della "difettosità" d'un prodotto, per i fini di cui all'art. 117 d. lgs., non consiste nell'accertamento della pericolosità di esso (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, "difettosi"), né consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba a suo avviso progettarsi o costruirsi.

Il suddetto accertamento va invece compiuto stabilendo se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis *dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza".*

3. Coi restanti motivi la Moris Italia censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto di potere liquidare il danno in via equitativa.

Lamenta la violazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che nessun danno era stato mai provato, e che quindi non poteva il giudice fare applicazione del criterio equitativo.

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

3.1. Il motivo non resta assorbito dall'accoglimento delle censure sull'*an debeatur*, in quanto l'assorbimento d'un motivo d'impugnazione in senso proprio ricorre soltanto quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno ((Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629570 - 01).

Il che non accade nel nostro caso, dal momento che teoricamente il giudizio di rinvio potrebbe nuovamente concludersi con una sentenza di accoglimento della domanda.

3.2. Nel merito, la censura di violazione dell'art. 1226 c.c. è fondata.

L'art. 1226 c.c. (rubricato "Valutazione equitativa del danno") stabilisce che "*se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*".

E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e "non sostitutiva".

La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione della prova semipiena circa l'ammontare del danno.

La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa).

3.3. Che l'art. 1226 c.c. abbia natura integrativa è conclusione che risulta dall'analisi della genesi storica della norma.

Il codice civile del 1865 *non* conteneva alcuna norma analoga al vigente art. 1226 c.c..

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

Nondimeno anche nella vigenza del primo codice postunitario la dottrina e la giurisprudenza avevano dovuto affrontare il problema dei danni di impossibile o difficile stima.

Questo problema era stato risolto dalla prassi attraverso con la distinzione tra "danni comuni" e "danni propri".

Si definiva "*danno comune*" quello ordinariamente derivante da tutti i fatti illeciti (o da tutti gli inadempimenti) di un certo tipo, secondo l'*id quod plerumque accidit*: ad esempio, l'indisponibilità dell'immobile nel caso di ritardata restituzione da parte del conduttore.

"*Danno proprio*" era invece definito il pregiudizio non generalizzabile, patito da quel singolo danneggiato in conseguenza di quel singolo fatto illecito (od inadempimento).

Da tale distinzione si faceva discendere il corollario che il danno proprio dovesse essere sempre dimostrato in modo rigoroso sulla base di una prova piena; il danno comune invece potesse essere liquidato sulla base anche solo di un principio di prova della sua esistenza, in deroga al tradizionale principio della certezza del danno (secondo cui "*a posse ad esse non valet consequentia*").

La distinzione con l'andar del tempo si trasformò tuttavia in massima tralatizia e di applicazione automatica, finendo per produrre vari inconvenienti. Il più grave di questi era che il giudice di merito, qualificando come "danno comune" un determinato pregiudizio, liquidava in assenza di prova danni la cui esistenza stessa, e non solo il cui ammontare, era eventuale, ipotetica, supposta, o addirittura immaginaria.

La dottrina dell'epoca cita sovente, al riguardo, il caso del notaio condannato a risarcire il danno (asseritamente) patito dal creditore in conseguenza della mancata iscrizione d'un atto costitutivo dell'ipoteca sull'immobile del debitore, nonostante cui quel bene fosse già gravato da iscrizioni ipotecarie tali da assorbirne l'intero valore.

3.4. Per rimediare a questo stato di cose il codice del 1942 introdusse l'attuale art. 1226 c.c. (corrispondente all'art. 56 del progetto del "Libro delle obbligazioni", approvato con r.d. 30.1.1941-XIX), con il quale si volle:

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

(a) da un lato, accordare espressamente al giudice il potere di liquidazione equitativa del danno nel caso di impossibilità di una esatta stima di esso;

(b) dall'altro, porre limiti ben chiari a tale potere, consentendone l'esercizio nei soli casi in cui l'esistenza del danno fosse indiscutibile, ma discutibile ne fosse l'ammontare.

Questi princìpi sono espressi nella relazione ministeriale al libro delle obbligazioni, ove si afferma che la liquidazione equitativa è consentita dall'art. 1226 c.c. solo per il danno "*di cui è sicura l'esistenza*" (così la *Relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore*, Cap. XV, § 38, in fine).

La genesi dell'art. 1226 c.c. svela dunque che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d'un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico.

3.5. La conclusione appena esposta è confermata dalla sintassi dell'art. 1226 c.c.. La norma è infatti costruita come un periodo ipotetico dell'eventualità, nel quale la pròtasi è l'impossibilità di provare il danno, e l'apòdosi il ricorso al potere equitativo del giudice.

E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio.

E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c..

Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni *jus receptum* nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui "*la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica*"; nello stesso senso, *ex plurimis*, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez.

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002).

Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento.

3.6. Il secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia:

(a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta;

(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.

La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.

L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi.

Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori.

In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni.

Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (art. 111 cost.; sulla impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti si vedano, *ex permultis*, Sez. 1, Sentenza

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

n. 10850 del 10/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990; Sez. 3, Sentenza n. 3176 del 16/12/1963).

3.7. Si applichino ora i princìpi appena esposti al caso di specie.

Per ritenere che la Corte d'appello abbia correttamente applicato l'art. 1226 c.c., occorrerebbe poter essere certi:

a) che Anna Campilii avesse l'obbligo giuridico di pagare una somma di denaro alla vittima dell'infortunio ed ai suoi congiunti;

b) che Anna Campilii nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe mai potuto dimostrare nel presente giudizio l'entità del proprio debito.

Ma né l'una, né l'altra di tali circostanze di fatto sono mai emerse nel giudizio di merito, né accertate dalla Corte d'appello.

Quanto alla prima, dalla c.t.u. risulta che la piattaforma elevatrice era pertinenza dell'abitazione della vittima, sicché non si comprende per quale titolo e ragione Anna Campilii avrebbe dovuto risarcire chi ne era custode.

Né, ovviamente, basta acquistare un bene per restarne custode anche quando diventi stabile pertinenza dell'immobile altrui, in virtù del noto principio per cui l'*incorporazione* di un bene mobile (l'ascensore) ad un immobile fa acquistare al proprietario del secondo anche la proprietà del primo (art. 818 c.c.).

Decisivo, poi, è il mancato accertamento della seconda circostanza.

Il danno rappresentato dall'insorgenza di un debito risarcitorio non è di norma impossibile a provarsi. La prova di esso sarà fornita mediante la prova del danno causato al terzo.

Nel caso di specie il danno al terzo che Anna Campilii assume di avere dovuto risarcire era un danno alla salute di un terzo, quindi un danno obiettivo agevolmente accertabile: vuoi con l'*inspectio corporis* di cui all'art. 118 c.p.c., vuoi con un accertamento medico legale.

4. Il ricorso incidentale.

L'accoglimento del ricorso principale in punto di *an debeatur* assorbe l'esame del ricorso incidentale, con il quale Anna Campilii lamenta la sottostima del danno di cui ha chiesto il risarcimento. Infatti il giudice di

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

merito, qualora dovesse ritenere dimostrato l'*an debeatur*, per effetto dell'accoglimento del ricorso principale dovrà comunque tornare ad esaminare - e se del caso liquidare - *ex novo* il danno lamentato dalla originaria attrice.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 27 settembre 2023.

Il Presidente

(Angelo Spirito)

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d